



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 26/01/2018

SETT. AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO

Numero proposta: 246

OGGETTO: Nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di "Affido di poltrona/di cabina" nell'ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista, nelle more dell'approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

L'Anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di gennaio, alle ore 9.20, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	NO
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI
GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	NO
LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
ROZZA MARIA CARMELA	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	NO
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	NO

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio

E' altresì presente: Direttore Generale Caporello Arabella - - Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA Mariangela

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell'Assessore TAJANI Cristina in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;



**DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
Area Commercio e Attività Produttive**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO

Nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di poltrona/di cabina” nell’ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista, nelle more dell’approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Per IL DIRETTORE DELL’AREA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Dott. Roberto Munarin

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ECONOMIA URBANA E LAVORO
Dott. Renato Galliano

L’ASSESSORE POLITICHE DEL LAVORO,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E RISORSE UMANE
Cristina Tajani



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'Area Commercio e Attività Produttive ha tra le proprie competenze la pianificazione, la regolamentazione, il controllo e lo sviluppo delle attività produttive cittadine, tra le quali sono ricomprese le attività artigianali, ed in particolare i servizi alla persona quali acconciatori ed estetisti;
- Tale comparto sta vivendo una fase di rinnovamento e di riposizionamento competitivo conseguente alle mutate condizioni socio-economiche, ai cambiamenti generazionali ed alle nuove esigenze manifestate dalla clientela;
- L'ottimizzazione e la riduzione dei costi fissi risulta oggi fondamentale per consentire alle imprese condizioni migliori per continuare a porsi in modo competitivo sul mercato; in tale ottica, le Associazioni di categoria hanno individuato nell'affido di parte del proprio salone di acconciatura o del proprio centro estetico una possibile soluzione ad alcune problematiche economiche e contrattuali;

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione G.C. n. 1269 del 28/6/2013, sono state approvate, a titolo di sperimentazione, le linee di indirizzo per la disciplina dell'affido di poltrona/di cabina estetica;
- In tale provvedimento veniva stabilito che l'affido di poltrona/di cabina era possibile unicamente per la medesima tipologia di attività per la quale il titolare avesse già presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività; pertanto, risultava possibile avviare tale modalità contrattuale solo nell'ambito del settore artigianale già attivo; in altre parole, l'acconciatore poteva affittare la poltrona ad un acconciatore, un'estetista poteva affittare la cabina solo ad una estetista;
- Come meglio si evince nella relazione tecnica allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A), la sperimentazione attivata nell'anno 2013 ha consentito a 58 imprese di realizzare questa forma di coworking, che si è dimostrata vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, sia per il titolare/affidante che ha ottenuto una diminuzione dei costi fissi, sia per l'affidatario che ha sostenuto costi più contenuti operando all'interno di un'attività strutturata;
- La possibilità di affidare una postazione di lavoro è stata recepita a livello regionale nel Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22 marzo 2016, relativo all'attività di estetista, il cui art. 7 prevede che l'esercente l'attività di estetista possa consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affido di cabina o di poltrona;



- Le Associazioni di categoria dell'artigianato, nel dimostrare apprezzamento per il percorso intrapreso, hanno a più riprese richiesto un ampliamento della possibilità di applicare tale modalità contrattuale, ovvero hanno chiesto di consentire che il titolare, in possesso dei requisiti professionali di una disciplina, possa affidare degli spazi ad un affidatario titolare dei requisiti professionali anche dell'altra disciplina, fatta salva l'adeguatezza igienico –sanitaria dei locali;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge quadro n. 174/2005, che disciplina l'attività di acconciatore, all'art 2-comma 6 prevede: *“Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge”*;
- Il 25 novembre 2011, in occasione dell'accordo delle Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un “Avviso Comune” finalizzato al riconoscimento della nuova fattispecie contrattuale nei confronti delle Istituzioni competenti;
- sul piano contrattuale la fattispecie può essere mutuata dall'art.1615 del Codice Civile “Gestione e godimento della cosa produttiva”;

RITENUTO:

- Opportuno facilitare e promuovere le iniziative in grado di rispondere efficacemente alle aspettative degli operatori economici, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini, e che pertanto si possa procedere ad un ampliamento della procedura contrattuale nel senso sopra delineato;
- Di procedere alla definizione di nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di poltrona/di cabina” come meglio dettagliato nell' allegato B considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che la procedura viene attivata in via sperimentale per la durata di due anni dall'efficacia del presente provvedimento, nelle more dell'approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, al fine di poterne verificare in concreto i vantaggi e le eventuali criticità;

**VISTI:**

- Il D.Lgs n°267/2000, art.48;
- lo Statuto del Comune di Milano, art.43;
- il Codice Civile art 1615;
- la Legge 443 del 8/08/1985 e s.m.i.
- la Legge 174 del 17/08/2005 e la Legge 1/1990;
- il Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22/3/2016;
- la relazione tecnica sub A9 del Direttore di Area, allegata come parte integrante e sostanziale;
- Il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (delibera di C.C. n°45 del 4/11/2010);
- Il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, affini e specializzazioni (delibera di C.C. n°46 del 8/11/2010);
- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore di Area ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

DELIBERA

- Di approvare le nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di "Affido di poltrona/di cabina" come da allegato B considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la durata di due anni, nelle more dell'approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista;
- Di dare atto che il Direttore dell'Area Commercio e Attività Produttive adotterà tutti gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione del presente provvedimento.

Firmato digitalmente da MUNARIN ROBERTO, tajani cristina, GALLIANO RENATO

RELAZIONE TECNICA

Nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di poltrona/di cabina” nell’ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista, nelle more dell’approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.

Il comparto degli artigiani di servizi alla persona, ovvero acconciatori ed estetisti, sta vivendo da alcuni anni una fase di rinnovamento e di riposizionamento competitivo conseguente alle mutate condizioni socio-economiche, ai cambiamenti generazionali ed alle nuove esigenze manifestate dalla clientela. La crisi socio-economica ha avuto ripercussioni molto significative sulle imprese, obbligando la categoria a ricercare nuove forme contrattuali. Infatti, l’ottimizzazione e la riduzione dei costi fissi risulta fondamentale per consentire alle imprese condizioni migliori per continuare a porsi in modo competitivo sul mercato.

In tale ottica, a partire dal 2013, l’Amministrazione Comunale ha avviato, in accordo con le Associazioni di categoria, la sperimentazione di una nuova forma contrattuale, il cosiddetto affido di poltrona o di cabina estetica. Si tratta di un contratto attraverso il quale l’acconciatore o l’estetista concede a titolo oneroso una parte dei locali, nei quali svolge la propria attività, in uso ad un altro soggetto giuridico, acconciatore o estetista, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria professione.

La sperimentazione attivata nel Comune di Milano nell’anno 2013, prima ancora che la materia trovasse una previsione normativa, ha riscosso l’approvazione delle Associazioni di categoria ed ha consentito a 58 imprese milanesi di realizzare tale forma di coworking, vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, sia per il titolare/affidante che ha ottenuto una diminuzione dei costi fissi, sia per l’affidatario che ha sostenuto costi più contenuti operando all’interno di un’attività già strutturata.

La sperimentazione realizzata prevedeva, tuttavia, che l’affido di poltrona/di cabina fosse possibile unicamente per la medesima tipologia di attività per la quale il titolare avesse già presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività; in altre parole, l’acconciatore poteva affittare la poltrona ad un acconciatore, un’estetista poteva affittare la cabina solo ad una estetista.

La disciplina regionale nel frattempo intervenuta relativamente alla attività di estetista (Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22 marzo 2016), nel recepire l’istituto dell’affido di poltrona, ha previsto all’ art. 7 che l’esercente l’attività di estetista potesse consentire l’utilizzo dei propri spazi sia ad estetisti che ad acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affido di cabina o di poltrona.



Tale previsione costituisce una apertura normativa che pare opportuno cogliere, nell'ottica di facilitare e promuovere le iniziative che rispondono efficacemente alle aspettative degli operatori economici, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini. In questo senso, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si ritiene di proporre una conferma della sperimentazione dell'affido di poltrona/di cabina estetica, proponendo altresì un ampliamento della sperimentazione stessa consentendo che il titolare, in possesso dei requisiti professionali di una disciplina, possa affidare degli spazi ad un affidatario titolare dei requisiti professionali anche dell'altra disciplina.

Pertanto, mentre l'esercente dell'attività di estetista può già affidare uno spazio ad altro estetista nonché ad un parrucchiere in base all'art. 7 comma 5 del Regolamento Regionale N. 5/2016, l'attuale sperimentazione proposta si sostanzia nella possibilità anche per gli acconciatori di affidare spazi all'interno dei propri locali sia ad altri acconciatori che ad estetiste.

Si rileva al proposito che il vigente Regolamento Locale di Igiene, al Titolo III Cap. 12 artt. 3.12.7 e 3.12.8, prevede gli stessi requisiti igienico-sanitari dei locali destinati sia all'attività di acconciatore che a quella di estetista. Pertanto, l'adeguatezza igienico-sanitaria dei locali per una attività implica l'adeguatezza dei locali anche per l'altra.

La procedura viene attivata in via sperimentale per la durata di due anni, nelle more dell'approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, al fine di consentire una efficace informazione alle imprese, nonché la possibilità alle stesse di procedere agli eventuali adeguamenti strutturali dei locali e di verificare in concreto i vantaggi e le eventuali criticità delle modalità gestionali.

Le linee di indirizzo relative ai contenuti ed alla forma del contratto, le prescrizioni concernenti la sicurezza, gli orari, i prezzi, i rapporti con ATS, gli aspetti fiscali e le sanzioni sono dettagliate nell'Allegato B, parte integrante del provvedimento.

p. Il Direttore dell'Area Commercio e Attività Produttive

Dr. Roberto Munarin

Firmato digitalmente da MUNARIN ROBERTO in data 26/01/2018

ALLEGATO B parte integrante alla proposta di deliberazione n° 246 composto da pagg. 2

p. il Direttore Dott. Roberto Munarin firmato digitalmente

LINEE DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELL'“AFFIDO DI POLTRONA/DI CABINA”

- Nell'ambito delle attività artigianali di Acconciatore e di Estetista, per chi è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed è in possesso di Partita Iva, si inserisce la seguente modalità contrattuale per l'esercizio di attività negli stessi locali da parte di soggetti giuridici diversi: **l'affido di poltrona/ di cabina**. Tale disciplina contrattuale, prevista nell' "Avviso Comune" sottoscritto il 25/11/2011 tra le parti sociali in occasione del rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere, è già stata introdotta con delibera G.C. 1269 del 28/6/2013 ed è stata recepita a livello regionale nel Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22 marzo 2016, relativo all'attività di estetista (art. 7).
- I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto *affidante* e il professionista abilitato detto *affidatario*, che dovranno stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" ai sensi dell'art.1615 del Codice Civile.
- Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.
- Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:
 - ✓ la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 - ✓ la superficie data in uso con relativa planimetria;
 - ✓ la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
 - ✓ il rapporto economico tra le parti;
 - ✓ la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell' "affido di poltrona", precisamente:

- ✓ non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- ✓ un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- ✓ un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

In ogni caso *l'affidatario* in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

- L'affido di poltrona/di cabina è consentito nell'ambito delle tipologie di attività artigianali di servizi alla persona (acconciatore - estetista), in base alla disponibilità dei locali; pertanto, un acconciatore può affittare spazi sia ad un acconciatore che ad una estetista, ed un'estetista può affittare spazi sia ad una estetista che ad un acconciatore, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, fatta salva l'adeguatezza igienico –sanitaria dei locali.
- **E' inoltre vietato "affidare la poltrona":**
 - ✓ a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività comprensivi anche del possesso di Partita Iva;
 - ✓ a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
 - ✓ per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Autorizzazione:

Poiché la responsabilità in toto resta in carico al titolare dell'esercizio, occorre presentare una comunicazione congiunta (*affidante* e *affidatario*) comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.

All'interno della comunicazione vanno definiti i criteri per l'utilizzo della strumentazione – se propria o dell'*affidante* – nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.

La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva.

La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

Variazione:

Ogni variazione (nuovi affittuari o cessazione...) va segnalata con comunicazione congiunta.

Sicurezza:

per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (*affidante* – *affidatario*) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona o cabina", *l'affidante* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

Orario :

E' fatto obbligo per *l'affidatario* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'*affidante* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. L'*affidante*, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

Prezzi:

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

ATS:

L'*affidatario* è tenuto a regolarizzare i rapporti con la Ats pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all'atto della comunicazione congiunta.

Piano fiscale e sanzioni:

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva, sia *l'affidante* che *l'affidatario* dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall'Autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell'inadempiente, ma anche imputabili al titolare/ affidante.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'affidante delle parti comuni, si precisa che in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all'*affidatario* in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

Firmato digitalmente da MUNARIN ROBERTO in data 26/01/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

**Nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di "Affido di poltrona/di cabina" nell'ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista, nelle more dell'approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.
Il presente provvedimento non comporta spesa.**

Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

p. IL DIRETTORE DI AREA
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
Dott. Paolo Seris
Dott. Roberto Munarin

.....
Firmato digitalmente da MUNARIN ROBERTO in data

26/01/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di poltrona/di cabina”
nell’ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Numero proposta: 246

PARERE DI LEGITTIMITA’

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Firmato digitalmente da ZACCARIA MARIANGELA OLGA PIA in data 26/01/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 26/01/2018

Letto approvato e sottoscritto

**IL Sindaco
Giuseppe SALA
Firmato digitalmente**

**IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente**

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente**